



COMUNE DI TERGU

PROVINCIA DI SASSARI

BANDO PUBBLICO

**per l'assegnazione di contributi del Fondo Sostegno Affitti di cui alla L. 431/1998, art. 11
- ANNO 2024 -**

Articolo 1 - Finalità

Il presente bando è rivolto a tutti i comuni della Sardegna e ha il fine di sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata per il pagamento del canone di locazione per l'anno 2023.

Articolo 2 - Principali riferimenti normativi

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11;

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/5 dell'8 settembre 2023.

Articolo 3 - Requisiti dei destinatari finali dei contributi

I destinatari finali dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale. Sono, altresì, destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve:

- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;

- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

- Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
- Non sono ammessi i nuclei familiari che hanno in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
- Non sono ammessi a contributo gli utenti già percettori della quota affitto del Reddito/Pensione di Cittadinanza. La suddetta incompatibilità tra le due misure di sostegno alla locazione è valutata mensilmente. Pertanto, l'utente che percepisce il Reddito/Pensione di Cittadinanza per una frazione di anno potrà essere ammesso al contributo in oggetto esclusivamente con riguardo alla frazione di anno non coperta dall'altro contributo, ai sensi della DGR n. 29/5 dell'8 settembre 2023.

I richiedenti devono rispettare i seguenti requisiti di reddito:

- **Fascia A:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, che è pari a **€ 15.563,86**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;
- **Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad **€ 16.828,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

Articolo 4 - Determinazione della misura del contributo.

I Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto **dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B**. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino

ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Articolo 5- Modalità di presentazione delle domande.

Le domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune di Tergu, disponibili sul sito : www.comuneditergu.it, e presso l'ingresso del Comune e presso l'ufficio dei servizi sociali.

La scadenza è fissata per il giorno 29 ottobre 2024. Per informazioni telefonare al n. 079/475131 il martedì dalle ore 9 alle ore 13,00.

Articolo 6- Documentazione da allegare alla domanda

- 1) Modello ISEE valido
- 2) Copia documento di identità;
- 3) Copia contratto di locazione anno 2024;
- 4) Fotocopia ricevute pagamento affitto anno 2024.
- 5) Per i soli cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno.

Tergu, li 01/10/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Orra Maria Raffaella